

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18
FAX 0422.559.618
MAIL: info@ordineavvocatitreviso.it
PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it
SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. N. 2174

Treviso, li 27/03/2020

Ai Praticanti Avvocati
in corso di pratica
Loro sedi

Oggetto: **MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA COVID-19**

Gentili Dottori,

si comunica che all'esito della seduta del 24.03.20 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e delle disposizioni dettate dalle competenti Autorità volte a contenere il diffondersi del COVID-19; visto l'art. 83 del D.L. 17.03.20 n. 18 con il quale sono state rinviate d'ufficio le udienze fissate nei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 15.04.20; visti i conseguenti provvedimenti organizzativi emanati dal Presidente del Tribunale di Treviso e la loro inevitabile ricaduta sull'attività di svolgimento della pratica professionale; considerata, infine, la delibera assunta al CNF in data 20.03.20

HA DELIBERATO

per i semestri di pratica forense nei quali si collochi il periodo compreso tra il 9.03.20 ed il 15.04.20 e con riserva di ampliamento di tale arco temporale in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria nazionale:

- a) in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento per la pratica forense, di ridurre a VENTI il numero delle udienze che il Praticante sarà tenuto ad annotare nel libretto, con esclusione di quelle di mero rinvio e con inclusione di quelle celebrate mediante collegamento da remoto o in videoconferenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 DL 18/20, dai provvedimenti dei Capi degli Uffici Giudiziari e dagli eventuali Protocolli adottati nei singoli Fori;
- b) in deroga a quanto previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento per la pratica forense, di non ritenere più necessaria la suddivisione nel numero minimo di 10 udienze civili e 10 udienze penali e di ritenere sospeso l'obbligo di non assistere a più di due udienze al giorno complessivamente;
- c) in deroga a quanto previsto dall'art. 8 del vigente Regolamento per la Pratica forense, di non considerare necessario che la partecipazione del Praticante alle udienze penali sia attestata da un Consigliere dell'Ordine a mezzo apposizione della propria firma sul libretto. Tale attestazione sarà sostituita con l'attestazione, a mezzo apposizione della firma, da parte del *dominus* del Tirocinante.

Restano invariate le disposizioni relative alle attività svolte dai Praticanti aventi ad oggetto la predisposizione di atti e/o pareri, l'effettuazione di ricerche e di approfondimenti, possibili anche da remoto e/o distanza, con invio allo Studio del *dominus* attraverso il sistema c.d. del 'telelavoro' o la posta elettronica.

Resta ferma, altresì, la verifica, da parte del Consiglio, dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D.M. n. 70/16 e del Regolamento per la Partica forense adottato dal COA di Treviso, fatte salve le deroghe oggetto della presente delibera.

Cordiali saluti,

il Referente della Commissione
per la Pratica Professionale e il Patrocinio
Avv. Cristina Trotta

